

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE DI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI AI
TITOLARI DEL
“CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DEI DISABILI”

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.101 del 20/12/2012 –
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 50 del 29/04/2021**)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Fonti Normative

Articolo 3 – Concessionari

Articolo 4 - Istruttoria: competenze

Articolo 5 - Titoli per il rilascio della concessione

Articolo 6 - Procedura istruttoria

Articolo 7 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per titolari di “contrassegno parcheggio invalidi”

Articolo 8 - Rinnovo delle concessioni

Articolo 9 - Fase transitoria

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi sosta personalizzati ai titolari del “Contrassegno Parcheggio Disabili”

Articolo 2

Fonti Normative

1. La normativa di riferimento per gli stalli di sosta auto da riservare ai titolari del “Contrassegno Parcheggio Disabili” sul suolo pubblico è costituita:
 - Legge nr.118 del 30 marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili”;
 - D.M. dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”;
 - Legge nr. 104 del 5 febbraio 1992, articolo 28: “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
 - D.P.R. nr.503 del 24 luglio 1996, articoli 10 - 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico”;
 - D.Lgs nr. 285 del 30 aprile 1992, articoli 7 comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
 - D.P.R. nr.495 del 16 dicembre 1992, articolo 381: Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii..
 - D.P.R. 30 luglio 2012, nr.151 – “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone invalide”.

Articolo 3

Concessionari

1. Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente Regolamento e, quindi, concessionari coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma. Ad essi sono equiparati, i soggetti di cui all'art.12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti
2. Ai sensi dell'Art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui ricorrano le particolari condizioni di invalidità di cui al punto precedente, il Sindaco può, con ordinanza del Settore incaricato, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del Contrassegno Parcheggio Disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne.
3. Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del disabile (un solo stallo), purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del

nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di mt. 100 dall'abitazione.

4. Sul segnale relativo all'area di sosta (art.381/co.5 del D.P.R. 16/12/1992, n°495-Figura II 79/a), dovrà essere riportato solo il numero del "*contrassegno parcheggio disabili*" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza anteriore del veicolo situato nell'area di parcheggio, dovrà essere esposto il relativo contrassegno parcheggio dei disabili.
5. Il rilascio di uno stallone personalizzato è comunque consentito solo all'interno del "centro abitato" e comunque viste le esigenze oggettive del luogo, ovvero per le zone ad "alta densità di traffico" se e in quanto determinate secondo il Codice della Strada.
6. la realizzazione e/o rinnovo dello stallone, dell'apposito segnale, della delimitazione dell'area di sosta con idonea segnaletica verticale ed orizzontale, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune.
7. La concessione personalizzata del posto macchina, si aggiunge all'obbligo generale della localizzazione e realizzazione di spazi – sosta generici, riservati a disabili nel territorio urbano ai sensi delle disposizioni vigenti, nella misura di un posto auto per disabili non personalizzato, ogni 50 o frazione di 50 posti auto realizzati per la sosta dei veicoli.
8. Gli stalli di sosta di cui al presente articolo, saranno collocati, di norma, nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'avente diritto e realizzati a cura del Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici.

Articolo 4

Istruttoria: competenze

1. L'istruttoria ed il provvedimento finale è demandata al Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici

Articolo 5

Titoli per il rilascio della concessione

1. Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:

- SE IL DISABILE GUIDA UN VEICOLO

- 1) Copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore ovvero "contrassegno parcheggio dei disabili",
- 2) Copia della patente di guida speciale per gli invalidi o minorati fisici,
- 3) Carta di circolazione del veicolo in copia fotostatica, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. n.465 del 16 dicembre 1992, "Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada".
- 4) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non possedere: garage, posto macchina o altra struttura idonea al ricovero del veicolo oggetto della richiesta di concessione (la non idoneità della struttura eventualmente posseduta o disponibile, deve essere attestata da perizia tecnica, dalla quale si rilevi che la struttura non presenti le caratteristiche

previste dalla normativa e che il suo adeguamento è oggettivamente impossibile od oggettivamente troppo oneroso);

- SE IL DISABILE E' IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO

- 1) Copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore, ovvero "contrassegno parcheggio disabili",
- 2) Copia del certificato di invalidità totale e permanente, da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, rilasciato dall'Ufficio Medico Legale dell'Unità Sanitaria Locale o in alternativa verbale della Commissione Medica Integrata presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, contenente altresì dichiarazione che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato (art. 4 D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012), ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica di cui sopra, per l'accertamento delle invalidità civili;
- 3) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di non possedere: garage, posto macchina o altra struttura idonea al ricovero del veicolo oggetto della richiesta di concessione (la non idoneità della struttura eventualmente posseduta o disponibile, deve essere attestata da perizia tecnica, dalla quale si rilevi che la struttura non presenti le caratteristiche previste dalla normativa e che il suo adeguamento è oggettivamente impossibile od oggettivamente troppo oneroso);

Art. 6

Procedura istruttoria

- 1) La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente Art.5, dovrà contenere l'indicazione del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo;
- 2) La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici - tramite il competente Ufficio URP- che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento;
- 3) L'Ufficio competente se e in quanto necessario, potrà chiedere appositi pareri all'Ufficio Viabilità e/o Lavori Pubblici attinenti al profilo viabilistico e in ordine all'ubicazione dell'eventuale stallo da realizzare;
- 4) Il parere di cui al precedente punto 3) dovrà essere reso entro dieci (10) giorni dalla richiesta, e la durata del procedimento nel suo complesso è di norma stabilita in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente, corredata di tutti gli elementi e/o documenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 7

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per titolari di "contrassegno parcheggio invalidi"

1. La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnici curerà la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti di

sosta di cui trattasi nel caso in cui vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare

Articolo 8

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni sono rinnovabili con presentazione di certificazione di esistenza in vita.

Articolo 9

Fase transitoria

1. Coloro i quali sono in possesso di una concessione di stallo personalizzato, al momento della scadenza quinquennale del contrassegno, sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta dal presente Regolamento per verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato.
2. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato, l'Amministrazione comunale provvederà alla rimozione della segnaletica verticale e orizzontale con la decadenza del beneficio assegnato.
3. Periodicamente l'ufficio che rilascia il "contrassegno parcheggio dei disabili" effettua un controllo anagrafico per la ricerca delle persone decedute o trasferite. I relativi contrassegni saranno automaticamente cancellati dal registro e verrà data contestuale notizia agli interessati o familiari.
4. Gli stalli di sosta gratuiti, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assoggettati, alla scadenza di validità del contrassegno di cui all'art. 188 del nuovo codice della strada, alle disposizioni contenute al comma primo del presente articolo.
5. L'Ufficio che rilascia le autorizzazioni non fornirà notizie o elenchi dei contrassegni rilasciati se non per motivi di Polizia Giudiziaria o per quanto espressamente previsto dalle normative sulla privacy.
6. L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa Polizia Municipale é incaricata, in quanto organo di polizia stradale del rispetto del presente regolamento